



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1163/2020
Data di Arrivo		Data di Partenza	20/03/2020
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

SPETT.LE	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Alla C.A:	Dir. Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI
E-Mail	direzione@agea.gov.it

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5A6	10	2020	MU	LP

Oggetto:	Schema di Convenzione 2020 AGEA – CAA
-----------------	--

Preg.mo Direttore,

Io scrivente **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**, il quale, ai sensi degli artt. 26 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata ed integrata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 ha la legittimazione ad agire per difendere gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia ai fini della tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie, sia ai fini del perseguimento di vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale, con riferimento alla convenzione di cui in oggetto Le partecipa le considerazioni di seguito riportate.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154,
 - all'art. 6 comma 3 recita: i CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, (da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).
 - all'art 6 comma 6 recita: "Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1”.

- ai sensi dell’art. 7 del DM 27 marzo 2008 gli operatori possono essere “dipendenti” o “collaboratori” del CAA o delle società con esso convenzionate; e che pertanto è possibile avere forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente diverse dal rapporto di dipendenza, come peraltro ribadito dalla nota MIPAF 8860 del 2011;
- dalla lettura approfondita dello schema di convenzione si rileva la volontà di Codesta Amministrazione di elevare il livello di professionalità, di uniformità del servizio e quindi della competenza ed onorabilità del personale “dipendente” in attuazione delle disposizioni normativa sopra riportata, anticipando in parte le disposizioni del nuovo decreto sul funzionamento dei CAA e sui requisiti del personale “dipendente”.

Per tutto quanto sopra richiamato, **pur condividendo l’obiettivo di elevare la professionalità del servizio offerto**, si ritiene **assolutamente non condivisibile** l’esclusività di tale rapporto di lavoro nella convenzione proposta in quanto non conforme al DM 27 MARZO 2008, e all’art. 6 comma 6 del D.lgs. 74/2018 perché con il termine “dipendente” si intendono anche le altre forme di rapporto di collaborazione previste con il DM 27 marzo 2008 art 7.

Forte preoccupazione e ferma opposizione si rappresenta altresì rispetto alla costituzione di un Albo degli operatori dei CAA in quanto si configurerebbe come introduzione di altra figura professionale, peraltro non regolamentata per legge.

Si chiede, pertanto, di rivedere lo schema di convenzione con i CAA prevedendo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente quali i rapporti di lavoro professionale autonomo sia in forma singola che associata, senza peraltro costituire albi. A tal proposito potrebbe essere utile determinare il carico di lavoro rapportandolo al tempo dedicato.

Si chiede, inoltre, in funzione anche del processo di riorganizzazione di Codesto Spettabile Ente, **l’aggiornamento e la riattivazione delle convenzioni con i liberi professionisti** per ridefinire al meglio le modalità di accesso degli stessi al SIAN in modo da garantire un servizio efficiente ed uniforme al livello nazionale per l’utenza del settore agricolo, soprattutto in questa fase di emergenza, in cui è necessario organizzarsi con il principio della sussidiarietà e con approccio di sistema.

Si evidenzia infine che i liberi professionisti, a seguito della riforma delle professioni di cui al DPR 137/2012, sono in grado di garantire alti livelli qualitativi delle prestazioni in virtù dell’obbligo di formazione e assicurativo.

Certi di positivo accoglimento, si chiede un incontro per la definizione degli aspetti trattati nella presente e si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimento.

Si porgono Distinti Saluti

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

